

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4758

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, DI BENEDETTO, CORTELLONI, NAVA, MISSERVILLE, CIMMINO, CIRAMI, BATTAGLIA, BESOSTRI, BIANCO, CORSI ZEFFIRELLI, COZZOLINO, DUVA, ERROI, FILOGRANA, IULIANO, LEONE, LO CURZIO, LORENZI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MARINI, MARTELLI, MEDURI, MONTAGNINO, MUNGARI, MURINEDDU, PINTO, RESCAGLIO, ROBOL, VALLETTA, DE CAROLIS, D’URSO e DIANA Lorenzo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2000

Istituzione di un tutore e di un fondo nazionale
a favore del minore in difficoltà

ONOREVOLI SENATORI. - È universalmente riconosciuto l'interesse del minore che deve essere tutelato al di sopra di tutto e di tutti, tant'è vero che anche il Diritto lo ha definitivamente sancito nella Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata dall'Italia nel 1991 ai sensi della legge 29 maggio 1991, n. 176.

È altrettanto universalmente riconosciuto che la famiglia rappresenta l'unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare, appunto, dei fanciulli, che devono ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessitano per poter svolgere integralmente il loro ruolo nella collettività.

La famiglia dunque, dovrebbe rimanere sempre e per tutta la vita quel modello legato all'unione stabile di un uomo e di una donna unitamente ai figli quando vi sono. Così purtroppo non è, poiché tale rapporto, purtroppo, spesso entra in crisi e tende a dissolversi pur non desiderandolo e non volendo peraltro, volontariamente, far del male ai propri figli.

Vi sono casi e casi di separazione fra coniugi; vi sono quelli che nonostante tutto, con intelligenza e con tanto amore riescono a non far pesare ai propri figli in maniera traumatica quanto sta accadendo attorno a loro, mettendoli nelle condizioni di accettare, con rassegnazione ed una sofferenza minore, la nuova situazione.

Ve ne sono altri invece dove i figli, a causa del distacco dei genitori, cominciano a provare rabbia, disperazione, solitudine, insicurezza per il proprio futuro.

Nel frattempo le pratiche burocratiche vanno avanti.

Il tribunale, con l'emanazione della sentenza di separazione e poi di divorzio, sceglie il coniuge a cui affidare i figli facendo esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi.

Stabilisce, altresì, la misura e le modalità con le quali il genitore non affidatario può esercitare i suoi diritti e doveri nei confronti dei medesimi o, in alcuni casi, può procedere all'affidamento congiunto o alternato dei figli ad entrambi i genitori.

Il coniuge al quale, nella maggioranza dei casi è la madre, vengono affidati i figli, ha diritto a percepire un contributo economico per il loro mantenimento dovuto da parte del coniuge non affidatario.

Il mancato versamento di tale contributo da parte del coniuge obbligato, legittimerà l'azione esecutiva dell'altro coniuge.

Il coniuge affidatario potrà naturalmente gestire le somme versate a titolo di contributo dall'altro coniuge secondo il proprio apprezzamento salva la facoltà del coniuge obbligato al versamento di ricorrere al giudice qualora siano state assunte decisioni contrarie all'interesse dei minori.

Allo scopo di tutelare il coniuge più debole, e quindi beneficiario di prestazioni economiche, sono state previste dal legislatore, garanzie e la possibilità di muovere azioni dirette nei confronti del coniuge obbligato alle prestazioni medesime.

Questi atti riguardano essenzialmente, la garanzia reale o personale, la possibilità di:

- 1) imporre l'obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale, solitamente con la decisione finale del processo;
- 2) iscrivere ipoteca giudiziale mediante la sentenza;
- 3) l'azione diretta, cioè senza ricorrere al giudice nei confronti di altre persone

(solitamente il datore di lavoro) tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato;

4) il sequestro dei beni dell'altro coniuge;

5) l'azione penale *ex* articolo 570 del codice penale.

Sembrerebbe, con quanto detto, che tutti i problemi del dopo «separazione-divorzio» rispetto all'educazione, alla crescita, alla realizzazione dei figli, in questo modo, con queste particolari cautele, possano essere stati risolti.

Invece, purtroppo, non è sempre così nonostante le misure previste e citate prima.

Vi sono casi di figli separati-divorziati che non riescono a condurre una vita piena e decante, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità, alla preparazione al lavoro, nonché all'educazione vera e propria del bambino.

Questo accade, in special modo, quando non viene corrisposto alla parte affidataria la corresponsione relativa al mantenimento della prole e quindi, resta ad essa, e solo ad essa, la decisione di procedere alla denuncia penale.

Ed è proprio qui che nasce il grande dilemma per la parte affidataria.

Il timore che denunciando il coniuge (e si sa che una volta prodotta la denuncia, questa non può essere ritirata in quanto entrano in gioco gli interessi dei minori) questi subisca condanna penale, con le prevedibili conseguenze per i figli sul piano sociale, unita alla preoccupazione che gli stessi figli possano far pesare all'interessata tale decisione nell'immediato od anche nel futuro.

Subentra addirittura nella parte «lesa» oltre la preoccupazione suddetta anche la paura di dover subire delle vendette da parte degli affini e dell'inadempiente stesso, e, pertanto, il più delle volte quest'ultima, è costretta a rinunciare a perseguire le vie giudiziarie.

La conseguenza naturale di questi fatti incresciosi è il malessere oltre che della parte affidataria anche dei figli che in tal modo vengono privati sovente del necessario per vivere decorosamente, per studiare, talora persino per realizzarsi come cittadini onesti.

Con questo provvedimento si vuole in qualche modo porre fine a simili ingiustizie nei confronti di questi soggetti deboli ed incapaci di prendere decisioni pro o contro uno dei due genitori proponendo l'istituzione di un fondo nazionale in favore dei minori, gestito dai servizi competenti per gli affari sociali del comune interessato, d'intesa con il presidente del tribunale dei minorenni.

Detto fondo è costituito da una parte messa a disposizione dallo Stato, la cui spesa graverà sul capitolo dei contributi da ripartire per le politiche sociali, e dall'insieme delle somme che gli inadempienti avrebbero dovuto versare, con sentenza di separazione/divorzio, alla propria famiglia, rendendo così, in caso di persistente insolvenza, obbligatoria ed inevitabile la denuncia penale da parte degli enti preposti.

È sorprendente il fatto che ad oggi, siano state accettate con rassegnazione e, diremmo per certi versi anche legittimate, delle vere e proprie situazioni drammatiche che hanno visto protagonisti proprio i minori in grave difficoltà sia da un punto di vista scolastico che educativo.

Per non parlare poi dei traumi psicologici provocati ai figli dagli stessi genitori che alla fine invece di proteggerli li danneggiano per tutta la vita.

Nella maggioranza dei casi, il «vissuto» dei minori rimane vivo diventando una sorta di eredità ingombrante, che li condiziona con la conseguente paura di coinvolgersi in qualsiasi rapporto personale e con l'espressione di un'aggressività che significa paura di esistere, di amare e di essere amati.

Detta aggressività esplose innanzitutto in famiglia ponendosi in continuo scontro con ambedue i genitori: alla parte affidataria, magari rimprovererà il fallimento della propria

realizzazione professionale accusandola di inerzia o di non essere stata in grado di tutelare i suoi interessi economici.

Con l'altro genitore, se comunque presente nella sua vita, scarica altra aggressività rimproverandogli il fatto che se avesse vissuto con quest'ultimo il minore si sarebbe sentito più tutelato o protetto.

E che dire di quei casi particolari in cui uno o tutt'e due i genitori si rifanno una loro vita personale con altri compagni dove i figli vengono mantenuti da questi ultimi e non dal genitore che avrebbe dovuto versare, come da sentenza un contributo per il mantenimento degli stessi?

Come si può sentire un minore che vive giornalmente in quella casa e che viene mantenuto non da un genitore ma da un estraneo pur avendo il pieno diritto di fruire di un sostegno *jure sanguinis* da parte del genitore legittimo?

Con questo provvedimento si mira ad un intervento diretto inteso ad alleviare le sofferenze del minore che potrebbe contare, oltre che sull'aiuto della parte affidataria, se almeno questa è disponibile, anche del «tutore» che, in possesso di qualità particolari (sensibilità e preparazione socio-psico-pedagogica), non è condizionato come il giudice dalla necessità di indagare, di sapere di più ma, una figura più portata anche per la formazione ricevuta, al vero ascolto e quindi al vero bisogno del minore.

Del resto, nella Convenzione ONU del 20 novembre 1989 all'articolo 12 si sostiene la necessità e il diritto per il fanciullo di parlare, essere ascoltato e partecipare ai procedimenti in cui si trova ad essere coinvolto.

Questo progetto può sembrare utopistico e costoso ma analizzandolo con calma si rivela fattibile; basti pensare alle spese che affrontano singolarmente circoscrizioni, comuni, province, regioni e Stato per i progetti frammentati per prevenzione alla microcriminalità ed alla droga, o servizi similari.

Pensando e risolvendo in tempo situazioni familiari difficili, che possono poi degenerare, potremmo evitare di ritrovarci quegli stessi minori in difficoltà che una volta cresciuti son diventati poi, nel tempo, proprio perché trascurati ed abbandonati a se stessi, delinquenti abituali o membri affiliati a clan camorristici, mafiosi o addirittura elementi pericolosi di primo piano legati al traffico dello spaccio di stupefacenti.

Entrare in questo «mondo» particolare e poi uscirne senza averne pagato un prezzo, è difficile: allora non è meglio prevenirle certe situazioni?

Ecco il senso sociale del disegno di legge che ci si augura possa trovare dei validi interlocutori in Parlamento affinché possa essere discussa, approfondita, confrontata con tutte le forze politiche, comprese quelle dell'opposizione, ed essere approvata nel più breve tempo possibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tutore del minore)

1. Il minore ha diritto di essere educato, istruito e sostenuto nell'ambito della propria famiglia e del proprio ambiente e seguito in special modo quando vi è una separazione legale in corso dei genitori.

2. Presso tutti i comuni è istituito uno sportello indirizzato alla risoluzione delle problematiche specifiche dei coniugi separati o divorziati cui non viene corrisposto, come da sentenza del tribunale, la quota economica per il mantenimento della prole.

3. In caso di separazione dei coniugi e di connessi problemi per il minore che condizionano l'esercizio dei diritti di cui al comma 1, il giudice chiede al presidente del tribunale dei minorenni la nomina di un tutore.

4. Il tutore è scelto tra gli psicologi iscritti all'Albo professionale che risultino essere alle dipendenze del comune presso il servizio competente per gli affari sociali.

5. Egli presta giuramento dinanzi al giudice che lo ha nominato e dura in carica finchè non cessano le cause che ne hanno determinato la nomina.

Art. 2.

(Funzioni del tutore)

1. Il tutore, d'intesa con il servizio competente per gli affari sociali del comune e con il presidente del tribunale dei minorenni, gestisce il fondo nazionale riservato ai minori di cui all'articolo 3.

2. Il tutore svolge inoltre le seguenti funzioni:

a) vigila ed interviene affinché in ogni circostanza, venga privilegiato l'interesse del minore;

b) si sostituisce alla parte affidataria, utilizzando tutti gli strumenti idonei affinché l'altra parte versi quanto dovuto e disposto dalla sentenza di separazione per il mantenimento della prole;

c) diventa a tutti gli effetti di legge parte in causa con diritto d'intervento in tutte quelle cause civili e penali in cui sono in discussione, in modo diretto, o indiretto le condizioni di vita, di benessere e di tutela del minore;

d) mantiene continui ed informali contatti con il giudice che lo ha nominato e con il servizio competente per gli affari sociali del comune, riferendo periodicamente l'evolversi della situazione del minore e dei rapporti con la famiglia;

e) dopo tre mesi presenta un rendiconto relazionato al caso e chiede, appurate le condizioni, l'accesso al fondo messo a disposizione per il minore di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Istituzione del fondo nazionale)

1. È istituito il fondo nazionale per le politiche sociali da trasferire alle regioni in base alle esigenze delle medesime, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La spesa graverà sul fondo da ripartire alle politiche sociali, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.

3. Il fondo di cui ai commi 1 e 2 finalizzato all'aiuto oltre che psicologico-pedagogico anche economico del minore in diffi-

coltà, può essere incrementato anche da quelle somme, che possono essere recuperate *in toto* o in parte dal tutore, il quale, avvalendosi di quei mezzi che la parte affidataria per scelta non vuole utilizzare, riesce a recuperare quanto dovuto da quei genitori inadempienti alle sentenze del tribunale e che sono messe a disposizione per il minore interessato, non pesando così sul fondo stesso.

